

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“ _____ COMITATO MATTEO VALENTI _____ ”

Il giorno _____ ventisei _____, del mese di _____ aprile _____, dell'anno _____ 2023 _____, alle ore 21 _____, presso la sede sociale dell'Associazione “ _____ COMITATO MATTEO VALENTI _____ ”, posta in _____ Viareggio, presso Sala Matteo Valenti del Comune di Viareggio _____ si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione “ _____ COMITATO MATTEO VALENTI _____ ” indetta con regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti gli associati con comunicazione via posta elettronica del _____ 07/04/2023 _____.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti associati:

- Sig. _____ Liborio Valenti _____, nato a _____ Lucca _____, il _____ 28/12/1954 _____, residente in _____ Viareggio _____, via _____ B.Buozzi _____, n. _____ 43 _____, C.F.: _____ VLNLR54T28E715A _____;

GLORIA PUCCETTI NATA A VIAREGGIO IL 18/07/1955, RESIDENTE A VIAREGGIO, VIA BUOZZI 43 COD.FISC.PCCGLR55L58L833T

- GIACOMO MARIA VALENTI NATO A PIETRASANTA IL 12/07/1987, RESIDENTE A MARINA DI CARONIA, VIA BRIN, COD.FISC..VLNGMM87L12G628Z
- SIMONETTA SANI NATA A VIAREGGIO IL 09/08/1955, RESIDENTE A VIAREGGIO, IN VIA TURATI 14, COD.FISC SNSSNT55M49L833C
- NICOLETTA GEMIGNANI NATA VIAREGGIO IL 16/06/1962, RESIDENTE NA VIAREGGIO, IN VIA PETRI 31/A. COF.FISC. GMGNLT62H56L833Q
- PARIGINI STEFANIA, NATA A VIAREGGIO IL 04/02/1957, RESIDENTE IN CAMAIORE, COLLI DI VERONA 1059M, COF.FISC.PRGSFN57B44L833W
- ANTONIO SALVATI NATO A VIAREGGIO IL 15/12/1983, RESIDENTE A VIAREGGIO VIA N.PISANO 27 COD.FISC.SLVNTN83T15L833H
- ZOPPI UGHETTA NATA A VIAREGGIO IL 05/10/1948 RESIDENTE A VIAREGGIO PIAZZA RAGGHIANI 10, COD.FISC.ZPPGTT48R45L833G

per complessivi n. _____ 8 _____ associati presenti su un totale di n. _____ 40 _____ associati iscritti.

Presiede l'Assemblea degli associati il Sig. _____ GLORIA PUCCETTI _____ il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. _____ SIMONETTA SANI _____ con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di

prima/seconda convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibera in merito all'approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alle modifiche dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), adottando la qualifica di associazione di promozione sociale (di seguito anche solo "APS").

L'acquisizione della qualifica di APS e, di conseguenza, l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore è finalizzata alla possibilità di applicare la nuova disciplina recata dal Codice del Terzo settore in materia di enti non commerciali che contempla numerosi vantaggi, fiscali e non, per coloro che assumono la qualifica di "ente del Terzo settore" e, nello specifico, quella di Associazione di promozione sociale. In questo senso, la qualifica di APS è ritenuta quella che meglio rispecchia la struttura organizzativa e le finalità sociali dell'Associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito alla modifica statutaria finalizzata all'adozione della qualifica di associazione di promozione sociale, nonché all'adozione della qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità.

Il Presidente chiede altresì all'Assemblea che si pronunci in merito all'opportunità di richiedere l'affiliazione ad associazione riconosciuta di promozione sociale e rete associativa del Terzo settore.

L'Assemblea, per alzata di mano con n. 8 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, nessun astenuto, all'unanimità

DELIBERA

1.

di modificare lo Statuto dell'Associazione adottando il nuovo testo, che viene in questa sede integralmente ed espressamente approvato ed è per intero allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

2.

di richiedere l'affiliazione ad ente riconosciuto

3.

di delegare il Presidente a dar seguito ad ogni adempimento necessario al fine della richiesta della suddetta affiliazione, nonché al fine dell'adozione della qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore.

Il Verbale viene chiuso alle ore ~~14,00~~ 24,00

Luogo e data

Viareggio 26/04/2023

Il Segretario verbalizzante

Sam Smonette

Il Presidente assemblea

Lino Valentini



Copia conforme all'originale

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio



Registrazione fatta il 09/05/2023
Al n. 612 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Stefano Bartelloni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

Stefano Bartelloni



STATUTO Comitato Matteo Valenti ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente *denominazione*:
"COMITATO MATTEO VALENTI ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di *VIAREGGIO* e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)



l'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento quali:

- la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione, in particolare, promuovendo iniziative e azioni, particolarmente rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, relativamente a: migliorare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro con campagne di informazione e consapevolezza sul tema, migliorare le leggi che regolano gli incidenti mortali sul lavoro, sostegno e solidarietà ai famigliari di vittime sul lavoro, sostegno e solidarietà verso tutte le associazioni che fanno parte del Coordinamento Nazionale "Noi non dimentichiamo" nato a L'Aquila nel marzo 2011, studi e convegni sul lutto,
- la giustizia, svolgendo anche azioni di consulenza legale ai cittadini afflitti da patologie riconducibili a danni ambientali,
- la cultura ecologista con diffusione di informazioni relative alla salute e all'ambiente, campagne a favore della rimozione amianto nelle città
- promozione di attività connesse allo svolgimento di manifestazioni di natura culturale, ricreativa e sociale, gestire strutture pubbliche o private quali punti di ritrovo, bar, ristoranti o tavole calde e attività similari per proprio conto e/o con terzi,
- organizzazione di eventi sportivi promuovendo lo sport quale veicolo di allontanamento dal disagio, iniziative sportive volte alla formazione di scuole di Beach Soccer, lo sport che amava e praticava Matteo Valenti, presso il BEACH STADIUM MATTEO VALENTI, uno stadio sul mare a lui intitolato, per ragazzi dai 6 ai 16 anni, tornei e campionati a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Quando la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini - 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 - www.matteovalenti.org



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Un associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

COMITATO MATTEO VALENTI
Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio
Codice Fiscale 91034010461
Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo, qualora venga attivato
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

COMITATO MATTEO VALENTI
Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio
Codice Fiscale 91034010461
Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

COMITATO MATTEO VALENTI
Piazza Nieri e Paolini - 55049 Viareggio
Codice Fiscale 91034010461
Cell.: 3356816195 - www.matteovalenti.org



L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

COMITATO MATTEO VALENTI
Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio
Codice Fiscale 91034010461
Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

COMITATO MATTEO VALENTI
Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio
Codice Fiscale 91034010461
Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo; qualora venga attivato

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato fa richiesta scritta al Presidente per la consultazione dei registri.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

COMITATO MATTEO VALENTI

Piazza Nieri e Paolini – 55049 Viareggio

Codice Fiscale 91034010461

Cell.: 3356816195 – www.matteovalenti.org